

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENEDETTA SIRGIOVANNI

Seduta del 20/09/2018

Esame del ricorso n. 1104729/2017 del 14/09/2017

proposto da _____

nei confronti di 19275 [REDACTED]

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore **BENEDETTA SIRGIOVANNI**

Seduta del 20/09/2018

FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, la ricorrente si rivolgeva all'ABF chiedendo di accertare la nullità della clausola relativa al TAEG ai sensi della l. 108/96 in ragione della mancata inclusione in quest'ultimo del premio delle due polizze assicurative connesse al contratto. Chiede, inoltre, di provvedere immediatamente alla cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli.

L'intermediario solleva un'eccezione di inammissibilità della domanda di cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli effettuate presso le banche dati creditizie in dipendenza del contratto oggetto di ricorso, in quanto non presente nel reclamo. Nel merito, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in ragione della facoltatività delle polizze.

DIRITTO

1. Il Collegio, in primo luogo, esamina l'eccezione di inammissibilità della domanda di cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli effettuate presso le banche dati creditizie. Il Collegio accoglie l'eccezione, in quanto la richiesta è stata avanzata per la prima volta in sede di ricorso.

2. Venendo al merito, la questione centrale del presente ricorso è quella di stabilire se le polizze assicurative vadano o meno inserite nel calcolo del TEG (tasso effettivo globale) al fine di stabilire l'usurarietà o meno del tasso ai sensi della l. 108/96.

Il problema è, quindi, verificare se le polizze assicurative nel caso di specie siano state determinanti per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (c.d. polizze obbligatorie, cioè senza le quali il cliente non avrebbe ottenuto il finanziamento o non lo avrebbe ottenuto alle condizioni offerte). Sui criteri per stabilire se una polizza possa ritenersi obbligatoria si è espresso il Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 10617, 10620 e 10621 del 12 settembre 2017, che hanno formulato il seguente principio di diritto: *“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

Nel caso di specie soltanto la polizza *Lifestyle* può dirsi connessa con il prestito. Per quanto riguarda, invece, la polizza assicurativa *Medical Protection* è stato, in più occasioni, affermato che essa rientri nella categoria delle polizze non connesse perché ha carattere sanitario, in quanto prevede una serie di prestazioni e garanzie, quali l’assistenza medica e domiciliare e l’assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio, l’indennità da ricovero per intervento chirurgico e la diaria da ricovero e da ingessatura (sul punto si rinvia alla decisione del Coordinamento n. 250 del 09.01.2018).

Si è provveduto, dunque, a calcolare il TEG del finanziamento, ricomprendendovi soltanto il premio assicurativo per la polizza *Lifestyle*. Il risultato è che il TEG è pari a 19,46%, percentuale superiore al tasso soglia (= 18,9875%), vigente al momento della stipula del prestito (avvenuta il 23 ottobre 2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSURA